

LE MISURE PER LO SMOBILIZZO DEI CREDITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- 1. Certificazione dei crediti vantati nei confronti della P.A.**
- 2. Compensazione con somme iscritte a ruolo**
- 3. Fondo di garanzia per le PMI**
- 4. Accordo Abi-Parti economiche e Addendum Abi-ANCE per operazioni di smobilizzo crediti presso gli istituti finanziari**

A cura della Direzione Affari Economici e Centro Studi

1. Certificazione dei crediti vantati nei confronti della P.A.

Oggetto della certificazione:

- Crediti **non prescritti** (<10 anni) relativi ad appalti, somministrazioni e forniture
- La certificazione non può essere richiesta/rilasciata per i crediti per i quali risultino **procedimenti giurisdizionali pendenti**
- Non possono essere certificati i **debiti fuori bilancio**

Enti coinvolti:

- **Amministrazioni dello Stato** (Ministeri, Provveditorati alle Opere Pubbliche,...) e **Enti pubblici nazionali** (L. 44/2012 -D.M. MEF 22 maggio e 24 settembre 2012)
- **Regioni, Enti locali e Enti del Servizio Sanitario Nazionale** (L. 183/2011 - D.M. MEF 25 giugno e 19 ottobre 2012)

La certificazione **non può essere invece rilasciata** da

- Regioni sottoposte a piano di rientro dal deficit sanitario, per la parte sanitaria;
- Enti locali commissariati per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.
- Enti strumentali o società partecipate interamente o parzialmente da amministrazioni statali, enti pubblici nazionali, regioni, enti locali ed enti del Servizio Sanitario Nazionale

Un importante vincolo: la politica di **risanamento dei conti pubblici** ed in particolare il Patto di stabilità interno

1. Certificazione dei crediti vantati nei confronti della P.A.

Richiesta di certificazione:

- **non pregiudica il diritto agli interessi** relativi ai crediti vantati dalle imprese. Gli interessi non possono però essere oggetto di certificazione
- comporta l'**impegno**, da parte del creditore, **a non attivare procedimenti in sede giurisdizionale** entro il termine di pagamento indicato nella certificazione o entro 12 mesi se non viene indicata la data
- La richiesta deve comportare l'**indicazione dell'intenzione di utilizzare** eventualmente i crediti in compensazione (NB: possibile solo se ci sarà la data)

Rilascio della certificazione:

- Entro **30 giorni** dalla richiesta, l'amministrazione rilascia la **certificazione che il credito è certo, liquido ed esigibile o dichiararne l'insussistenza**
 - con data (entro 12 mesi) per amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e enti non soggetto a Patto di stabilità interno
 - possibilità di certificare senza data per enti soggetti a Patto
 - certificazione al lordo dei debiti per somme iscritte a ruolo (tranne per quelli nei confronti della P.A. che certifica)
 - Accettazione preventiva della cessione del credito da parte della P.A.
- In caso di mancata certificazione, possibilità di presentare una nuova richiesta di certificazione mediante nomina di un **commissario ad acta**. Rilascio entro 60 gg dalla nuova richiesta
- Possibilità di delegare banca o istituto finanziario

1. Equiparazione del certificato dei lavori pubblici

Possibilità di utilizzare il certificato di pagamento previsto dalla normativa sui lavori pubblici (art. 141, comma 2 DPR 207/2010):

- **Equiparazione del certificato dei lavori pubblici** alle certificazioni senza data previste dai decreti ministeriali, mantenendo la possibilità dei decreti ingiuntivi
- Ammissione alla **garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI** per anticipazione del credito senza cessione

Possibilità prevista dai decreti-legge n° 52/2012 e 95/2012 sulla revisione della spesa pubblica (c.d. «*spending review*»)

- Risultato di una intensa azione dell'Ance - Modifica recepita nei decreti MEF aggiornati e relative circolari della Ragioneria dello Stato
- Sia per i crediti con enti statali che per quelli con enti locali



➤ **Fondamentale la questione della certificazione con o senza data**

In estrema sintesi, se la P.A. certifica con data può essere opportuno chiedere la certificazione secondo la nuova procedura. In caso contrario, è preferibile utilizzare il certificato dei lavori pubblici

1. Le modalità: Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti

<http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>

Da fine novembre 2012

Tutto avviene telematicamente

Necessità di accreditarsi

Piattaforma per la certificazione dei crediti

Cos'è la piattaforma per la certificazione dei crediti?

La Piattaforma per la certificazione dei crediti consente ai Creditori della P.A. di richiedere la certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e di tracciare le eventuali successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui crediti certificati (consulta la Guida Pratica per maggiori dettagli).

Al momento la Piattaforma per la certificazione dei crediti espone solo le funzionalità per consentire la registrazione da parte delle Amministrazioni e degli Enti Pubblici, non appena saranno rese disponibili anche le funzionalità per i Creditori ne sarà data comunicazione.

Tutta la normativa relativa alla certificazione dei crediti è disponibile a questo link <http://www.mef.gov.it/certificazionecrediti/>.

Guide

Guida Pratica alla certificazione dei crediti >>

Istruzioni tecniche per la certificazione telematica dei crediti >>

Ricerca Amministrazioni Accreditate

La funzionalità di ricerca delle Amministrazioni e degli Enti accreditati consente di verificare se un'amministrazione pubblica è stata accreditata nella piattaforma elettronica.

Ricerca >

Registrazione

Registrazione Amministrazioni e Enti Pubblici

Registrazione Creditori

1. Le modalità: La certificazione rilasciata

Risultanze dell'istruttoria

3. CERTIFICAZIONE

Numero certificazione (indicare il progressivo della certificazione) _____
Vista l'istanza di cui sopra presentata ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dall'art. 13 della legge 183/2011,

Visti gli atti d'ufficio,

Riscontrato che il creditore istante è titolare del credito di cui sopra,

Effettuata la verifica prescritta dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602¹, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 dalle quali risulta che (contrassegnare l'opzione applicabile):

☐ non esistono inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;

☐ esistono inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo di euro _____

Riscontrato che il credito (contrassegnare le opzioni applicabili):

☐ è certo, liquido, ed esigibile alla data della presente certificazione;

☐ è risultato totalmente insussistente o inesigibile per le seguenti ragioni:

☐ può essere certificato per un ammontare pari a _____, euro in quanto parzialmente insussistente o inesigibile per le seguenti ragioni:

☐ può essere certificato per un ammontare pari a _____ euro, al netto di un importo pari a _____ euro, per la compensazione con i seguenti debiti dell'istante verso questa Amministrazione/Ente²:

Considerato che (contrassegnare l'opzione applicabile):

☐ il credito si riferisce alla competenza dell'anno in corso, Capitolo di spesa n. / intervento n. / conto n.³ _____ della seguente categoria economica/voce del bilancio _____

☐ sussiste iscrizione nel conto dei residui passivi dell'esercizio, Capitolo di spesa n. / intervento n. / conto n.³ _____ della seguente categoria economica/voce del bilancio _____

Certificazione del credito da parte della P.A

SI CERTIFICA CHE

**NB: 1 richiesta
⇒ uno o più certificati**

B. Per le spese in conto capitale:

- l'importo del credito è pari a euro _____, e

☐ sarà pagato in data _____ (tale data non deve essere successiva ai 12 mesi dalla data della istanza di certificazione), ovvero

☐ non può essere indicata la data di pagamento per incompatibilità con i vincoli del Patto di Stabilità Interno (per le Regioni e gli Enti locali)

SI RISCONTRA che il creditore istante (contrassegnare le opzioni applicabili):

☐ non intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

☐ intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per un importo pari a euro _____

L'importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritte a ruolo va annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente della riscossione. Il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione.

SI ACCETTA la cessione del credito di cui sopra, ai sensi dell'art. 117, comma 4, del D.lgs. 163/2006 e si precisa che eventuali pagamenti diretti per la medesima ragione di credito potranno essere effettuati solo previa restituzione del presente certificato in originale.

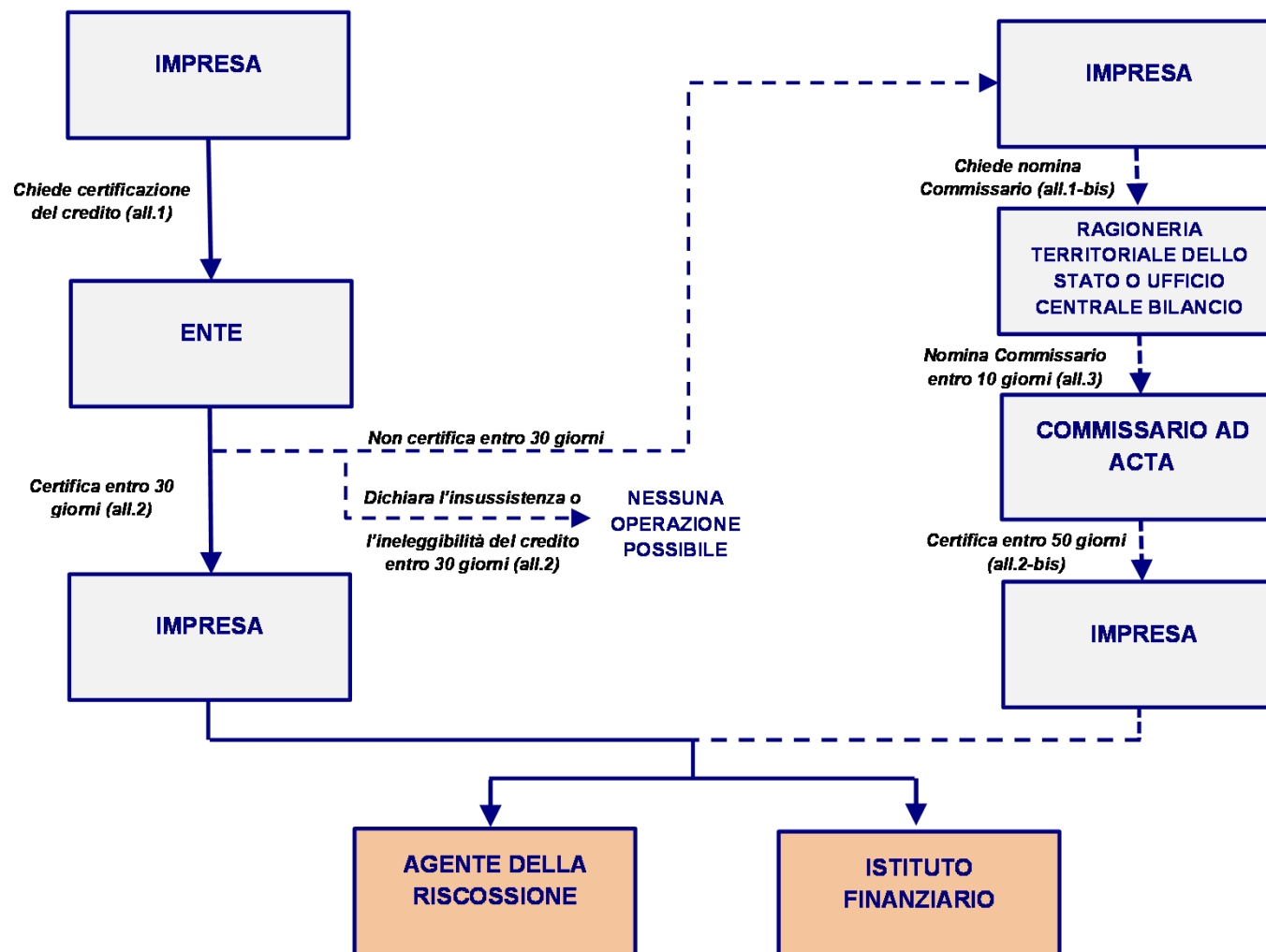


**1. Prima eventuale compensazione...
...e poi operazione di smobilizzo in banca**

2. Possibilità di ottenere un DURC positivo

3. Necessità di restituire il certificato prima del pagamento della P.A.

Percorso di certificazione dei crediti PA



2. Compensazione dei crediti con somme iscritte a ruolo

Su richiesta dell'impresa, i crediti certificati con data possono essere compensati con debiti iscritti a ruolo alla data del 30 aprile 2012 e relativi a

- Entrate spettanti all'amministrazione che rilascia la certificazione (la compensazione può essere effettuata d'ufficio dall'ente)
- Tributi erariali
- Tributi regionali e locali
- Contributi assistenziali e previdenziali
- Premi per assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali
- Oneri accessori, aggi e spese a favore dell'agente della riscossione
- La compensazione potrà essere estesa ad altre entrate riscosse mediante iscrizioni a ruolo

3. Fondo di Garanzia per le PMI e 4. Smobilizzo dei crediti

Intervento del Fondo di Garanzia per le PMI in base al DM MISE del 26 giugno 2012 e relativo regolamento di cui al D.M del 23 novembre 2012

- **Importo massimo garantito 2,5 milioni di euro ad impresa**
- **Accesso gratuito:** nessuna commissione per l'impresa
- **Garanzia diretta fino al 70%** dell'ammontare dell'operazione di anticipazione del credito senza cessione
- **Controgaranzia fino al 64%** dell'importo

Smobilizzo dei crediti in base all'accordo Abi-parti economiche del 22 maggio 2012 => operativo da metà gennaio 2013

- Plafond «crediti PA» di **10 miliardi di euro** utilizzando provvista BCE o CDP (2 miliardi)
- Accesso solo per le **PMI «in bonis»** (no sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate, esposizioni scadute/sconfinanti da più di 90 gg)
- Ammontare anticipato fino al 70% del credito certificato dalla P.A. al netto dei debiti
- A determinate condizioni, anticipazione non computate nel castelletto fidi
- Tasso interesse: costo provvista (BCE+ 0,8/1,37%) + spread

4. Addendum ABI-ANCE del 3 agosto 2012

L'addendum garantisce l'**applicazione immediata** dell'Accordo, e delle sue condizioni finanziarie, anche con il certificato dei lavori pubblici

Il certificato, equiparato ai certificati senza data, dovrà essere integrato con

- **Estratto Conto** Elenco Documenti di **Equitalia S.p.a.**, relativo alla presenza di inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;
- **Fatture quietanzate** per eventuali subappalti, relative al precedente pagamento riscosso dal soggetto beneficiario;
- In caso di anticipazione con cessione del credito, **dichiarazione di accettazione** da parte dell'amministrazione debitrice.

Copertura delle operazioni (garanzia diretta o controgaranzia):

- eventuale fase transitoria: canale ordinario del Fondo di Garanzia
- fase a regime: canale straordinario del Fondo di Garanzia "Sostegno alle imprese creditrici di Pubbliche Amministrazioni" => *Minori costi per le imprese*



➤ **Oltre gli utilizzi sopradescritti, possibilità di ottenere un DURC** (per benefici economici e normativi) **positivo => manca ancora il DM attuativo**

Certificazione dei crediti in funzione degli utilizzi possibili

